

N. 88695 di repertorio

N. 26234 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci nel mese di giugno il giorno sette

- 7 giugno 2010 -

alle ore 14.30 - quattordici e trenta,

in Brescia nel mio studio in Corso Zanardelli n. 32.

Avanti a me Bruno Barzellotti notaio in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente la signora

CRISTINA GUERRA nata a Brescia il 17 agosto 1967 e residente e domiciliata in Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola n. 32, cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, che dichiarando di agire in qualità di Amministratore Unico della

"SOCIETA' DI INGEGNERIA GM PROGETTI S.R.L." in breve "GM PROGETTI S.R.L." con sede in Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola n. 32, capitale sociale euro 100.000,00 i.v., numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e codice fiscale 02710470986, REA BS-472334,

mi richiede di assistere - al fine di redigerne il verbale - all'assemblea della detta società, qui riunita.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che assume la presidenza dell'assemblea - a norma dell'art. 8 del vigente statuto sociale - la comparente Cristina Guerra nella sua qualità di Amministratore Unico, ed essa

accerta, constata e fa constare:

* che, come risulta dal foglio di presenza qui allegato sotto la lettera "A", sono presenti personalmente e/o regolarmente rappresentati i n. 3 (tre) soci portatori complessivamente dell'intero capitale sociale;

* che la qualità di socio risulta dal Registro Imprese e dal libro soci e che pertanto detti soci sono legittimati ad intervenire ed a votare in assemblea a sensi di legge e di statuto;

* che la società è amministrata da Amministratore Unico in persona di essa comparente;

* che la società non è dotata di Collegio Sindacale e non sussistono i presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina;

dichiara

l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria a sensi di legge e dell'art. 8 del vigente statuto sociale ed idonea a deliberare sull'oggetto che i soci concordano di porre all'ordine del giorno, infra riportato, sul quale si dichiarano sufficientemente informati ed alla cui trattazione nessuno si oppone:

"ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione di nuovo testo di statuto sociale con modifica, in particolare, della denominazione, della durata,

dell'oggetto e della disciplina del trasferimento delle partecipazioni."

Il Presidente informa che, in considerazione dell'attività prevalentemente esercitata, della durata di rapporti contrattuali in essere o da assumere ed anche in previsione del mutamento della compagine sociale con ingresso di nuovi soci, è opportuno procedere alla modifica delle norme di funzionamento della società contenute nello statuto ed in particolare propone:

- di modificare la denominazione sociale in "AMBIENTEPARCO S.R.L." (art. 1);
- di prorogare la durata, attualmente prevista al 31.12.2020, al 31.12.2030 (art. 3);
- di integrare l'oggetto sociale (art. 4) con le attività di progettazione e gestione di strutture museali e didattiche, di parchi tematici sia a finalità didattiche che ludiche, realizzazione e gestione di esposizioni permanenti e temporanee nei diversi ambiti della scienza, dell'arte e della cultura, progettazione e gestione di laboratori didattici e di ogni altro strumento di divulgazione, attività legata al tema della sostenibilità ambientale ed organizzazione di eventi di varia natura, quali ad esempio spettacoli, concerti, proiezioni, meeting aziendali, presentazioni conto terzi di nuovi prodotti e servizi; organizzazione diretta di ristorazione;
- di integrare l'art. 5 con la disciplina relativa a versamenti e finanziamenti soci (attualmente prevista all'art. 6) e con la previsione della possibilità per la società di emettere titoli di debito;
- di modificare l'art. 6 prevedendo l'istituzione del libro soci statutario (non più obbligatorio per legge) e disciplinando analiticamente il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi ed a causa di morte ed i diritti di prelazione e gradimento;
- di modificare l'art. 8 eliminando la previsione di un'eventuale seconda convocazione dell'assemblea, specificando che il diritto di voto in assemblea compete ai soci risultanti dal Registro Imprese e prevedendo la possibilità per i soci di delegare, per l'intervento in assemblea, anche dipendenti e amministratori della società;
- di modificare gli artt. 9, 10 e 11 prevedendo quali forme amministrative l'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione, costituito da un numero di membri variabile fra tre e sette, con conseguente eliminazione, nell'art. 8, del riferimento al Coamministratore;
- di modificare l'art. 13 relativo al Collegio Sindacale ed al controllo contabile, per adeguamento alla nuova normativa in materia di revisione legale dei conti;
- di integrare l'art. 16 con la disciplina del recesso;

- di integrare l'art. 17 relativo alla clausola conciliativo-compromissoria specificando che restano escluse dalla procedura ivi prevista le controversie nelle quali sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero;
- di modificare l'art. 18, relativo al controllo individuale del socio non amministratore, specificando che gli eventuali consulenti esterni debbano essere iscritti ad un ordine professionale.

Conclusa la relazione del Presidente, viene messo in votazione ed approvato con il voto favorevole unanime, espresso verbalmente, quanto segue:

"L'assemblea della **"SOCIETA' DI INGEGNERIA GM PROGETTI S.R.L."**

con sede in Brescia

delibera

1. che la società assuma la nuova denominazione

"AMBIENTEPARCO S.R.L."

modificando come segue l'art. 1 dello statuto sociale:

"E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"AMBIENTEPARCO S.R.L.";

2. di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2030, modificando come segue l'art. 3 dello statuto sociale:

"La società ha durata sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31.12.2030); potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.";

3. di riformulare ed integrare la clausola relativa all'oggetto sociale, modificando come segue l'art. 4 dello statuto sociale:

"La società ha per oggetto, nei limiti e con le forme di legge, le attività di progettazione e gestione di strutture museali e didattiche, di parchi tematici sia a finalità didattiche che ludiche, la realizzazione e gestione di esposizioni permanenti e temporanee nei diversi ambiti della scienza, dell'arte e della cultura, la progettazione e la gestione di laboratori didattici e di ogni altro strumento di divulgazione.

In particolare la società ha per oggetto ogni attività legata al tema della sostenibilità ambientale e si prefigge lo scopo di diffondere tramite tutti gli strumenti che sono e saranno a disposizione la cultura della sostenibilità.

La società ha inoltre per oggetto, sempre nei limiti e con le forme di legge:

- organizzazione di eventi di varia natura, quali ad esempio spettacoli, concerti, proiezioni, meeting aziendali, presentazioni conto terzi di nuovi prodotti e servizi;
- organizzazione diretta di ristorazione;
- ricerche, consulenze, studi di fattibilità, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, prestazione di servizi, direzione lavori e collaudi;

- consulenza ed assistenza a terzi, anche tramite apertura di sportelli aperti al pubblico, nel campo della sostenibilità ambientale, a solo titolo di esempio, nel campo delle energie alternative, del risparmio energetico, della mobilità sostenibile, ecc.;
- progettazione, realizzazione di attività formative e di consulenza;
- progettazione, realizzazione, acquisto, vendita e gestione di immobili in genere;
- studio, progettazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto di terzi di progetti finanziati con contributi pubblici o fondi comunitari;
- studio, progettazione, realizzazione, vendita e gestione di sistemi innovativi o non convenzionali per il trasporto di persone e di merci o comunque attinenti alla mobilità convenzionale ed innovativa in genere, inclusi sistemi di car sharing e bike sharing;
- studio, progettazione, realizzazione e vendita di strumenti e software;
- studio, progettazione, realizzazione e vendita di marketing e comunicazione;
- elaborazione di progetti editoriali e multimediali;
- studio, progettazione di impianti per la sosta e per il rimessaggio di veicoli in genere;
- gestione, produzione e vendita di servizi turistici;
- prestazione di servizi tecnici in materia di studio, realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria, architettura ed urbanistica;
- ricerche socio-economiche di base e indagini per la realizzazione di progetti finalizzati alla programmazione e pianificazione territoriale economica sociale e finanziaria;
- attività di controllo, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici;
- rappresentanza, vendita, commercializzazione, noleggio e locazione di sistemi e metodi organizzativi, produttivi ed innovativi nel settore dell'ingegneria in generale;
- ideazione, brevetto, certificazione, realizzazione anche mediante produttori-subfornitori, commercializzazione, distribuzione e assistenza tecnica anche mediante concessionari licenziatari di beni e servizi complementari e connessi direttamente o indirettamente all'oggetto principale della società.

Tutte le attività potranno essere svolte a livello nazionale ed internazionale, con precisazione che le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni si siano verificate; la società non potrà compiere attività professionali riservate, se non a mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi.

La società potrà costituire altre società, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, e assumere partecipazioni in società già costituite che operino in attività inerenti al proprio oggetto sociale, purchè non a fine di collocamento e nei limiti e nelle forme di legge.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie (purchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) atte al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nelle forme di legge. In particolare potrà dare garanzie anche a favore di terzi, purchè in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.";

4. di modificare come segue l'art. 5 dello statuto sociale:

"CAPITALE - FINANZIAMENTI - TITOLI DI DEBITO

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Possono essere conferiti a capitale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non abbiano concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.; la relativa delibera è attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci, la quale stabilisce di volta in volta le caratteristiche dei titoli di debito con riguardo alla loro forma ed al loro contenuto, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.";

5. di modificare come segue l'art. 6 dello statuto sociale:

"TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI - LIBRO SOCI STATUTARIO

6.1) I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i

diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili fra soci; in ogni altro caso spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

La prelazione potrà essere esercitata solo sull'intera quota offerta e non parzialmente.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione dev'essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero l'alienazione proposta avvenga per donazione, i soci potranno esercitare la prelazione

versando la somma di denaro corrispondente al valore o al corrispettivo che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione; in mancanza della suddetta indicazione, la comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il prezzo o corrispettivo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, neanche con ricorso alla procedura conciliativa di cui al successivo articolo 17, le parti provvederanno alla nomina di unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Se nessun socio eserciti la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione, una volta ottenuto il gradimento di cui è detto infra, sarà trasferita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la cessione dovrà essere perfezionata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, salvo il gradimento;
- il prezzo o il corrispettivo di cessione non dovrà essere inferiore a quello specificato nella comunicazione di cui sopra.

La cessione della partecipazione sociale è possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci, ovvero gli stessi intervengano all'atto di cessione al fine di rinunciare alla prelazione e ad esprimere il gradimento di cui al successivo punto.

6.2) In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni a persona diversa dai soci è richiesto il gradimento di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale.

Il gradimento potrà essere motivatamente negato, entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli

interessi della società o degli altri soci.

I soci che neghino il gradimento dovranno darne comunicazione senza ritardo al socio cedente e avranno l'onere di indicare entro i successivi centottanta giorni altro acquirente gradito, che dovrà perfezionare il trasferimento alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione.

6.3) Nell'atto con cui viene manifestato il gradimento come nuovo socio al proposto acquirente, ciascuno dei soci può richiedere di concorrere all'alienazione cedendo quota proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, riducendosi così corrispondentemente la quota che viene ceduta dal socio proposto alienante.

In tal caso il socio proposto alienante può recedere dalla società, manifestando tale sua volontà a mezzo raccomandata a/r diretta all'organo amministrativo.

La determinazione del valore da liquidare avviene nei successivi 30 (trenta) giorni con riferimento al valore patrimoniale della società stessa; solo in tale ipotesi di recesso, per valore patrimoniale s'intende il patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

La liquidazione avviene entro 180 giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di recesso, nell'osservanza delle norme di legge.

6.4) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte a favore di altri soci; in ogni altro caso, il trasferimento è soggetto a prelazione e a gradimento, come sopra disciplinati.

6.5) E' statutariamente istituito il libro dei soci, tenuto a cura dell'organo amministrativo e nel quale devono essere annotati i seguenti elementi: nome e cognome o denominazione sociale del socio, generalità e residenza anagrafica o sede legale, codice fiscale e P.E.C., versamenti fatti e vincoli sulle partecipazioni sottoscritte, variazione dei soci.

E' onere del socio comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni variazione degli elementi sopra elencati.":

6. di modificare come segue l'art. 8 dello statuto sociale, relativo all'assemblea, limitatamente ai paragrafi relativi a convocazione, intervento in assemblea e rappresentanza e presidenza dell'assemblea e verbalizzazione:

"CONVOCAZIONE

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

L'organo amministrativo convoca l'assemblea con avviso trasmesso ai soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la

prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Possono intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro Imprese.

Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da persona non socia, da dipendenti ed amministratori della società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, da altra persona eletta di volta in volta dall'assemblea stessa.

L'assemblea per la verbalizzazione nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio.";

7. di modificare come segue l'art. 9, primo comma, dello statuto sociale:

"L'amministrazione della società spetta, a scelta dei soci, ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.";

8. di sopprimere il secondo comma dell'art. 10 dello statuto sociale relativo ai poteri dei Coamministratori;

9. di modificare come segue l'art. 11 primo comma dello statuto sociale:

"Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri, compreso tra tre e sette, stabilito dai soci all'atto della nomina."

e di sopprimere il quinto comma del medesimo articolo relativo all'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia costituito da due membri;

10. di modificare come segue l'art. 13 dello statuto sociale:

"COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando sia obbligatorio per legge o venga nominato per scelta dei soci, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

All'atto della nomina, i soci determinano il compenso dei sindaci per l'intera durata del loro ufficio, secondo il tariffario dell'ordine professionale di appartenenza.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli

articoli 2403 e 2403 bis c.c. e, in presenza di tutti i presupposti di legge, esercita altresì la revisione legale dei conti; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, i soci possono nominare, per la revisione legale dei conti, un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Al revisore legale dei conti si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.";

11. di modificare come segue l'art. 16 dello statuto sociale:

"RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

16.1) I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e nell'ipotesi di cui al precedente articolo 6.3) del presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r, inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per la liquidazione ed il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso si fa riferimento all'art. 2473 c.c., salvo quanto previsto al precedente punto 6.3).

16.2) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2487 e seguenti del codice civile.";

12. di modificare come segue l'art. 17 dello statuto sociale:

"CLAUSOLA CONCILIATIVO-COMPROMISSORIA

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie (eccetto quelle per le quali sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione dei patti sociali e dello statuto, nonché in merito ai rapporti fra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti od alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso termine che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da unico arbitro nominato dal Presidente della Fondazione per gli Studi Economico Giuridici di Brescia.

L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.";

13. di modificare come segue l'art. 18 dello statuto sociale:

"A norma dell'art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e possono esercitare il loro diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione secondo le modalità qui di seguito indicate:

- l'accesso ai libri e documenti dovrà essere richiesto con preavviso di almeno 7 (sette) giorni comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata a/r;
- la consultazione dovrà iniziare alla scadenza del termine di preavviso e dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio;
- gli eventuali consulenti esterni - il cui nominativo dovrà essere indicato nella comunicazione di preavviso - dovranno essere professionisti iscritti ad un ordine professionale;
- le risultanze dell'esame dei libri e documenti non potranno essere né divulgate né utilizzate a fini concorrenziali;
- dell'esame dei documenti e delle scritture, che andrà compiuto in locale appositamente adibito e con riferimento solo alla/e persona/e previamente segnalata/e, andrà redatto verbale."

14. di approvare lo statuto sociale aggiornato in conseguenza delle modifiche sopra deliberate, nel testo che qui si allega

sotto la lettera "B", restando invariati sede e capitale sociale;

15. di delegare l'Amministratore Unico a compiere quanto necessario e/o opportuno per l'esecuzione delle delibere assunte."

La comparente dichiara ed attesta che la società non è proprietaria di beni iscritti in pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 15.00 previa lettura ed approvazione di questo verbale.

La comparente si dichiara edotta, in quanto da me notaio informata, della procedura di comunicazione unica (ComUnica) a mezzo del Registro delle Imprese relativamente agli atti da trasmettere al Registro stesso, all'Agenzia delle Entrate e ad INPS ed INAIL.

In relazione a ciò dichiara di volersi avvalere di detta procedura, di aver informato tempestivamente dei contenuti del presente atto i consulenti fiscali e del lavoro della propria impresa e di aver incaricato gli stessi alla predisposizione e compilazione della documentazione e modulistica da trasmettere, da parte del notaio verbalizzante, in particolare ad Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL; manleva pertanto il notaio verbalizzante da ogni responsabilità riguardo al contenuto di detti documenti/moduli.

La comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia da me diretta e da me completato, ho letto alla comparente ed essa ha dichiarato di approvarlo per cui con me lo sottoscrive.

Scritto su dodici facciate di tre fogli sin qui.

F.to Cristina Guerra

F.to Bruno Barzellotti

N. 88695 di repertorio

N. 26234 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci nel mese di giugno il giorno sette

- 7 giugno 2010 -

alle ore 14.30 - quattordici e trenta,

in Brescia nel mio studio in Corso Zanardelli n. 32.

Avanti a me Bruno Barzellotti notaio in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente la signora

CRISTINA GUERRA nata a Brescia il 17 agosto 1967 e residente e domiciliata in Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola n. 32, cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, che dichiarando di agire in qualità di Amministratore Unico della

"SOCIETA' DI INGEGNERIA GM PROGETTI S.R.L." in breve "GM PROGETTI S.R.L." con sede in Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola n. 32, capitale sociale euro 100.000,00 i.v., numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e codice fiscale 02710470986, REA BS-472334,

mi richiede di assistere - al fine di redigerne il verbale - all'assemblea della detta società, qui riunita.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che assume la presidenza dell'assemblea - a norma dell'art. 8 del vigente statuto sociale - la comparente Cristina Guerra nella sua qualità di Amministratore Unico, ed essa

accerta, constata e fa constare:

* che, come risulta dal foglio di presenza qui allegato sotto la lettera "A", sono presenti personalmente e/o regolarmente rappresentati i n. 3 (tre) soci portatori complessivamente dell'intero capitale sociale;

* che la qualità di socio risulta dal Registro Imprese e dal libro soci e che pertanto detti soci sono legittimati ad intervenire ed a votare in assemblea a sensi di legge e di statuto;

* che la società è amministrata da Amministratore Unico in persona di essa comparente;

* che la società non è dotata di Collegio Sindacale e non sussistono i presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina;

dichiara

l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria a sensi di legge e dell'art. 8 del vigente statuto sociale ed idonea a deliberare sull'oggetto che i soci concordano di porre all'ordine del giorno, infra riportato, sul quale si dichiarano sufficientemente informati ed alla cui trattazione nessuno si oppone:

"ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione di nuovo testo di statuto sociale con modifica, in particolare, della denominazione, della durata,

dell'oggetto e della disciplina del trasferimento delle partecipazioni."

Il Presidente informa che, in considerazione dell'attività prevalentemente esercitata, della durata di rapporti contrattuali in essere o da assumere ed anche in previsione del mutamento della compagine sociale con ingresso di nuovi soci, è opportuno procedere alla modifica delle norme di funzionamento della società contenute nello statuto ed in particolare propone:

- di modificare la denominazione sociale in "AMBIENTEPARCO S.R.L." (art. 1);
- di prorogare la durata, attualmente prevista al 31.12.2020, al 31.12.2030 (art. 3);
- di integrare l'oggetto sociale (art. 4) con le attività di progettazione e gestione di strutture museali e didattiche, di parchi tematici sia a finalità didattiche che ludiche, realizzazione e gestione di esposizioni permanenti e temporanee nei diversi ambiti della scienza, dell'arte e della cultura, progettazione e gestione di laboratori didattici e di ogni altro strumento di divulgazione, attività legata al tema della sostenibilità ambientale ed organizzazione di eventi di varia natura, quali ad esempio spettacoli, concerti, proiezioni, meeting aziendali, presentazioni conto terzi di nuovi prodotti e servizi; organizzazione diretta di ristorazione;
- di integrare l'art. 5 con la disciplina relativa a versamenti e finanziamenti soci (attualmente prevista all'art. 6) e con la previsione della possibilità per la società di emettere titoli di debito;
- di modificare l'art. 6 prevedendo l'istituzione del libro soci statutario (non più obbligatorio per legge) e disciplinando analiticamente il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi ed a causa di morte ed i diritti di prelazione e gradimento;
- di modificare l'art. 8 eliminando la previsione di un'eventuale seconda convocazione dell'assemblea, specificando che il diritto di voto in assemblea compete ai soci risultanti dal Registro Imprese e prevedendo la possibilità per i soci di delegare, per l'intervento in assemblea, anche dipendenti e amministratori della società;
- di modificare gli artt. 9, 10 e 11 prevedendo quali forme amministrative l'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione, costituito da un numero di membri variabile fra tre e sette, con conseguente eliminazione, nell'art. 8, del riferimento al Coamministratore;
- di modificare l'art. 13 relativo al Collegio Sindacale ed al controllo contabile, per adeguamento alla nuova normativa in materia di revisione legale dei conti;
- di integrare l'art. 16 con la disciplina del recesso;

- di integrare l'art. 17 relativo alla clausola conciliativo-compromissoria specificando che restano escluse dalla procedura ivi prevista le controversie nelle quali sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero;
- di modificare l'art. 18, relativo al controllo individuale del socio non amministratore, specificando che gli eventuali consulenti esterni debbano essere iscritti ad un ordine professionale.

Conclusa la relazione del Presidente, viene messo in votazione ed approvato con il voto favorevole unanime, espresso verbalmente, quanto segue:

"L'assemblea della **"SOCIETA' DI INGEGNERIA GM PROGETTI S.R.L."**
con sede in Brescia

delibera

1. che la società assuma la nuova denominazione

"AMBIENTEPARCO S.R.L."

modificando come segue l'art. 1 dello statuto sociale:

"E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"AMBIENTEPARCO S.R.L.";

2. di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2030, modificando come segue l'art. 3 dello statuto sociale:

"La società ha durata sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31.12.2030); potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci."

3. di riformulare ed integrare la clausola relativa all'oggetto sociale, modificando come segue l'art. 4 dello statuto sociale:

"La società ha per oggetto, nei limiti e con le forme di legge, le attività di progettazione e gestione di strutture museali e didattiche, di parchi tematici sia a finalità didattiche che ludiche, la realizzazione e gestione di esposizioni permanenti e temporanee nei diversi ambiti della scienza, dell'arte e della cultura, la progettazione e la gestione di laboratori didattici e di ogni altro strumento di divulgazione.

In particolare la società ha per oggetto ogni attività legata al tema della sostenibilità ambientale e si prefigge lo scopo di diffondere tramite tutti gli strumenti che sono e saranno a disposizione la cultura della sostenibilità.

La società ha inoltre per oggetto, sempre nei limiti e con le forme di legge:

- organizzazione di eventi di varia natura, quali ad esempio spettacoli, concerti, proiezioni, meeting aziendali, presentazioni conto terzi di nuovi prodotti e servizi;
- organizzazione diretta di ristorazione;
- ricerche, consulenze, studi di fattibilità, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, prestazione di servizi, direzione lavori e collaudi;

- consulenza ed assistenza a terzi, anche tramite apertura di sportelli aperti al pubblico, nel campo della sostenibilità ambientale, a solo titolo di esempio, nel campo delle energie alternative, del risparmio energetico, della mobilità sostenibile, ecc.;
- progettazione, realizzazione di attività formative e di consulenza;
- progettazione, realizzazione, acquisto, vendita e gestione di immobili in genere;
- studio, progettazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto di terzi di progetti finanziati con contributi pubblici o fondi comunitari;
- studio, progettazione, realizzazione, vendita e gestione di sistemi innovativi o non convenzionali per il trasporto di persone e di merci o comunque attinenti alla mobilità convenzionale ed innovativa in genere, inclusi sistemi di car sharing e bike sharing;
- studio, progettazione, realizzazione e vendita di strumenti e software;
- studio, progettazione, realizzazione e vendita di marketing e comunicazione;
- elaborazione di progetti editoriali e multimediali;
- studio, progettazione di impianti per la sosta e per il rimessaggio di veicoli in genere;
- gestione, produzione e vendita di servizi turistici;
- prestazione di servizi tecnici in materia di studio, realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria, architettura ed urbanistica;
- ricerche socio-economiche di base e indagini per la realizzazione di progetti finalizzati alla programmazione e pianificazione territoriale economica sociale e finanziaria;
- attività di controllo, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici;
- rappresentanza, vendita, commercializzazione, noleggio e locazione di sistemi e metodi organizzativi, produttivi ed innovativi nel settore dell'ingegneria in generale;
- ideazione, brevetto, certificazione, realizzazione anche mediante produttori-subfornitori, commercializzazione, distribuzione e assistenza tecnica anche mediante concessionari licenziatari di beni e servizi complementari e connessi direttamente o indirettamente all'oggetto principale della società.

Tutte le attività potranno essere svolte a livello nazionale ed internazionale, con precisazione che le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni si siano verificate; la società non potrà compiere attività professionali riservate, se non a mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi.

La società potrà costituire altre società, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, e assumere partecipazioni in società già costituite che operino in attività inerenti al proprio oggetto sociale, purchè non a fine di collocamento e nei limiti e nelle forme di legge.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie (purchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) atte al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nelle forme di legge. In particolare potrà dare garanzie anche a favore di terzi, purchè in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.";

4. di modificare come segue l'art. 5 dello statuto sociale:

"CAPITALE - FINANZIAMENTI - TITOLI DI DEBITO

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Possono essere conferiti a capitale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non abbiano concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.; la relativa delibera è attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci, la quale stabilisce di volta in volta le caratteristiche dei titoli di debito con riguardo alla loro forma ed al loro contenuto, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.";

5. di modificare come segue l'art. 6 dello statuto sociale:

"TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI - LIBRO SOCI STATUTARIO

6.1) I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i

diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili fra soci; in ogni altro caso spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

La prelazione potrà essere esercitata solo sull'intera quota offerta e non parzialmente.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione dev'essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero l'alienazione proposta avvenga per donazione, i soci potranno esercitare la prelazione

versando la somma di denaro corrispondente al valore o al corrispettivo che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione; in mancanza della suddetta indicazione, la comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il prezzo o corrispettivo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, neanche con ricorso alla procedura conciliativa di cui al successivo articolo 17, le parti provvederanno alla nomina di unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Se nessun socio eserciti la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione, una volta ottenuto il gradimento di cui è detto infra, sarà trasferita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la cessione dovrà essere perfezionata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, salvo il gradimento;
- il prezzo o il corrispettivo di cessione non dovrà essere inferiore a quello specificato nella comunicazione di cui sopra.

La cessione della partecipazione sociale è possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci, ovvero gli stessi intervengano all'atto di cessione al fine di rinunciare alla prelazione e ad esprimere il gradimento di cui al successivo punto.

6.2) In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni a persona diversa dai soci è richiesto il gradimento di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale.

Il gradimento potrà essere motivatamente negato, entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli

interessi della società o degli altri soci.

I soci che neghino il gradimento dovranno darne comunicazione senza ritardo al socio cedente e avranno l'onere di indicare entro i successivi centottanta giorni altro acquirente gradito, che dovrà perfezionare il trasferimento alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione.

6.3) Nell'atto con cui viene manifestato il gradimento come nuovo socio al proposto acquirente, ciascuno dei soci può richiedere di concorrere all'alienazione cedendo quota proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, riducendosi così corrispondentemente la quota che viene ceduta dal socio proposto alienante.

In tal caso il socio proposto alienante può recedere dalla società, manifestando tale sua volontà a mezzo raccomandata a/r diretta all'organo amministrativo.

La determinazione del valore da liquidare avviene nei successivi 30 (trenta) giorni con riferimento al valore patrimoniale della società stessa; solo in tale ipotesi di recesso, per valore patrimoniale s'intende il patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

La liquidazione avviene entro 180 giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di recesso, nell'osservanza delle norme di legge.

6.4) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte a favore di altri soci; in ogni altro caso, il trasferimento è soggetto a prelazione e a gradimento, come sopra disciplinati.

6.5) E' statutariamente istituito il libro dei soci, tenuto a cura dell'organo amministrativo e nel quale devono essere annotati i seguenti elementi: nome e cognome o denominazione sociale del socio, generalità e residenza anagrafica o sede legale, codice fiscale e P.E.C., versamenti fatti e vincoli sulle partecipazioni sottoscritte, variazione dei soci.

E' onere del socio comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni variazione degli elementi sopra elencati.";

6. di modificare come segue l'art. 8 dello statuto sociale, relativo all'assemblea, limitatamente ai paragrafi relativi a convocazione, intervento in assemblea e rappresentanza e presidenza dell'assemblea e verbalizzazione:

"CONVOCAZIONE

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

L'organo amministrativo convoca l'assemblea con avviso trasmesso ai soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la

prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Possono intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro Imprese.

Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da persona non socia, da dipendenti ed amministratori della società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, da altra persona eletta di volta in volta dall'assemblea stessa.

L'assemblea per la verbalizzazione nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio.”;

7. di modificare come segue l'art. 9, primo comma, dello statuto sociale:

“L'amministrazione della società spetta, a scelta dei soci, ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.”;

8. di sopprimere il secondo comma dell'art. 10 dello statuto sociale relativo ai poteri dei Coamministratori;

9. di modificare come segue l'art. 11 primo comma dello statuto sociale:

“Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri, compreso tra tre e sette, stabilito dai soci all'atto della nomina.”

e di sopprimere il quinto comma del medesimo articolo relativo all'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia costituito da due membri;

10. di modificare come segue l'art. 13 dello statuto sociale:

“COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando sia obbligatorio per legge o venga nominato per scelta dei soci, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

All'atto della nomina, i soci determinano il compenso dei sindaci per l'intera durata del loro ufficio, secondo il tariffario dell'ordine professionale di appartenenza.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli

articoli 2403 e 2403 bis c.c. e, in presenza di tutti i presupposti di legge, esercita altresì la revisione legale dei conti; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, i soci possono nominare, per la revisione legale dei conti, un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Al revisore legale dei conti si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.":

11. di modificare come segue l'art. 16 dello statuto sociale:

"RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

16.1) I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e nell'ipotesi di cui al precedente articolo 6.3) del presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r, inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per la liquidazione ed il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso si fa riferimento all'art. 2473 c.c., salvo quanto previsto al precedente punto 6.3).

16.2) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2487 e seguenti del codice civile.":

12. di modificare come segue l'art. 17 dello statuto sociale:

"CLAUSOLA CONCILIATIVO-COMPROMISSORIA

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie (eccetto quelle per le quali sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione dei patti sociali e dello statuto, nonché in merito ai rapporti fra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti od alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso termine che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da unico arbitro nominato dal Presidente della Fondazione per gli Studi Economico Giuridici di Brescia.

L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.";

13. di modificare come segue l'art. 18 dello statuto sociale:

"A norma dell'art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e possono esercitare il loro diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione secondo le modalità qui di seguito indicate:

- l'accesso ai libri e documenti dovrà essere richiesto con preavviso di almeno 7 (sette) giorni comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata a/r;

- la consultazione dovrà iniziare alla scadenza del termine di preavviso e dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio;

- gli eventuali consulenti esterni - il cui nominativo dovrà essere indicato nella comunicazione di preavviso - dovranno essere professionisti iscritti ad un ordine professionale;

- le risultanze dell'esame dei libri e documenti non potranno essere né divulgate né utilizzate a fini concorrenziali;

- dell'esame dei documenti e delle scritture, che andrà compiuto in locale appositamente adibito e con riferimento solo alla/e persona/e previamente segnalata/e, andrà redatto verbale."

14. di approvare lo statuto sociale aggiornato in conseguenza delle modifiche sopra deliberate, nel testo che qui si allega

sotto la lettera "B", restando invariati sede e capitale sociale;

15. di delegare l'Amministratore Unico a compiere quanto necessario e/o opportuno per l'esecuzione delle delibere assunte."

La comparente dichiara ed attesta che la società non è proprietaria di beni iscritti in pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 15.00 previa lettura ed approvazione di questo verbale.

La comparente si dichiara edotta, in quanto da me notaio informata, della procedura di comunicazione unica (ComUnica) a mezzo del Registro delle Imprese relativamente agli atti da trasmettere al Registro stesso, all'Agenzia delle Entrate e ad INPS ed INAIL.

In relazione a ciò dichiara di volersi avvalere di detta procedura, di aver informato tempestivamente dei contenuti del presente atto i consulenti fiscali e del lavoro della propria impresa e di aver incaricato gli stessi alla predisposizione e compilazione della documentazione e modulistica da trasmettere, da parte del notaio verbalizzante, in particolare ad Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL; manleva pertanto il notaio verbalizzante da ogni responsabilità riguardo al contenuto di detti documenti/moduli.

La comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia da me diretta e da me completato, ho letto alla comparente ed essa ha dichiarato di approvarlo per cui con me lo sottoscrive.

Scritto su dodici facciate di tre fogli sin qui.

F.to Cristina Guerra

F.to Bruno Barzellotti